



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE È PRIVA DI
EFFICACIA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

- Sentenza del 03/02/2026, n. 470 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
- Pres. De Sapia
- Rel. Degrassi

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Contribuente - Autocertificazione - Contenzioso tributario - Efficacia probatoria
- Esclusione.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'autodichiarazione del contribuente è priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale, spiegando effetti, di regola, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo, tanto più che nel processo tributario il divieto di giuramento impedisce di attribuire rilevanza all'autocertificazione, la cui ammissione comporterebbe l'introduzione di un mezzo di prova non solo equipollente a quello espressamente vietato, ma anche formato al di fuori del processo.

Rif. Normativi

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 7, comma 4
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 47

Conforme

- Cass. civ., Sez. 5, n. 26314 del 11/09/2023
- Cass. civ., Sez. 5, n. 18374 del 09/07/2019

Anno pubb.

- 2026.